

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 settembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(592) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORESTE VIGORITO (Presidente della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 8855/735 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 07 giugno 2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Oreste Vigorito, Presidente e Legale rappresentante della Società Benevento Calcio Spa;
 - la Società Benevento Calcio Spa;
- per rispondere:

il Sig. Vigorito della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare la “ - tribuna stampa (art.16): mancato adeguamento e carenze nelle postazioni attrezzate, non dotate di presa elettrica;” e la “ - sala lavoro stampa (art. 18): mancato adeguamento e carenza totale di sala stampa, da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;”

la Società Foligno Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare per non aver provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, la “ - tribuna stampa (art.16): mancato adeguamento e carenze nelle postazioni attrezzate, non dotate di presa elettrica;” e la “ - sala lavoro stampa (art. 18): mancato adeguamento e carenza totale di sala stampa, da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;” commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti con nota pervenuta alla Procura Federale in data 29.02.2012, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento

al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/04/2011 ed in particolare ai requisiti di tipo B che, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con lettera del 7 settembre 2011, non risultavano rispettati al momento dell'ammissione ai campionati professionistici, e dopo aver preso atto della successiva comunicazione della lega del 27 gennaio 2012, ha riscontrato che la Società Benevento Calcio Spa, con riferimento allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la “ - tribuna stampa (art.16): mancato adeguamento e carenze nelle postazioni attrezzate, non dotate di presa elettrica;” e la “ - sala lavoro stampa (art. 18): mancato adeguamento e carenza totale di sala stampa, da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro;”.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Oreste Vigorito e la Società Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Oreste Vigorito e la Società Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Oreste Vigorito, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)*

per Oreste Vigorito;

- ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) per la Società Benevento Calcio Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(602) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa), PAOLO TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa), DONATELLA TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa), Società AC PRATO Spa ▪ (nota n. 8870/743 pf11-12 del 7.6.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 07 giugno 2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Andrea Toccafondi, Presidente e Legale rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa;
- il Sig. Paolo Toccafondi, Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa;
- la Sig.ra Donatella Toccafondi, Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa;
- la Società Associazione Calcio Prato Spa;

per rispondere:

il Sig. Andrea Toccafondi, il Sig. Paolo Toccafondi e la Sig.ra Donatella Toccafondi, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare la *"carenza nell'impianto sul valore minimo d'illuminamento verticale medio (500 lux)"*;

la Società Associazione Calcio Prato Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti.

La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare per non avere provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, la *"carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux)"* commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti, con nota pervenuta alla Procura federale in data 29.02.2012, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/04/2011 ed in particolare ai requisiti di tipo B che, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con lettera del 7 settembre 2011, non risultavano rispettati al momento dell'ammissione ai campionati professionistici, e dopo aver preso atto della successiva comunicazione della lega del 27 gennaio 2012, ha riscontrato che la Società Associazione Calcio Prato Spa, con riferimento allo stadio Lungobisenzio di Prato, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato,

come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la “carenza nell'impianto sul valore minimo d'illuminamento verticale medio (500 lux)”.

All'inizio della riunione odierna i Signori Andrea Toccafondi, Paolo Toccafondi, Donatella Toccafondi e la Società AC Prato Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Andrea Toccafondi, Paolo Toccafondi, Donatella Toccafondi e la Società AC Prato Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Toccafondi, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Paolo Toccafondi, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Sig.ra Donatella Toccafondi, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società AC Prato Spa, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Andrea Toccafondi, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);

per il Sig. Paolo Toccafondi, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Sig.ra Donatella Toccafondi, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Società AC Prato Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(593) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO FUSIELLO (Presidente e Legale rappresentante Società AS Andria Bat Srl), SEBASTIANO TROIA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl), Società AS ANDRIA BAT Srl ▪ (nota n. 8859/736 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 giugno 2012 nei confronti di:

- Riccardo Fusiello, Presidente della AS Andria Bat Srl per violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri infrastrutturali Lega Pro) n.6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011 e in particolare: mancato adeguamento nell'impianto (Stadio degli Ulivi di Andria) sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux);
- Sebastiano Troia, Amministratore delegato della AS Andria Bat Srl per violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011 e in particolare: mancato adeguamento dell'impianto (Stadio degli Ulivi di Andria) sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux);
- la AS Andria Bat Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Riccardo Fusiello, Sebastiano Troia e la Società AS Andria Bat Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Riccardo Fusiello, Sebastiano Troia e la Società AS Andria Bat Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Riccardo Fusiello, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Sebastiano Troia, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società AS Andria Bat Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Riccardo Fusiello, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);

per il Sig. Sebastiano Troia, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Società AS Andria Bat Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(606) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORENZO RIVA (Amministratore unico e Legale rappresentante Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (nota n. 8871/736 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 7 giugno 2012 nei confronti di:

- Fiorenzo Riva, Amministratore unico della Aurora Pro Patria 1919 Srl per violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011 e in particolare: mancato trasmissione dei dati di illuminamento orizzontale nello stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio.
- Aurora Pro Patria 1919 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna il Signor Fiorenzo Riva e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Fiorenzo Riva e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fiorenzo Riva, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

*per il Sig. Fiorenzo Riva, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);
per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

(598) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), Società FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota n. 8868/741 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 07 giugno 2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl;

- la Società Foligno Calcio Srl;

per rispondere:

il Sig. Zampetti della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare il *“mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo d'illuminamento verticale medio (500 lux)”*;

la Società Foligno Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

La Procura federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare per non aver provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, il *“mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux)”* commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti con nota pervenuta alla Procura federale in data 29.02.2012, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/04/2011 ed in particolare ai requisiti di tipo B che, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con lettera del 7 settembre 2011, non risultavano rispettati al momento dell'ammissione ai campionati professionistici, e dopo aver preso atto della successiva comunicazione della lega del 27 gennaio 2012, ha riscontrato che la Società Foligno Calcio Srl, con riferimento allo stadio E. Blasone di Foligno, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare il *“mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo d'illuminamento verticale medio (500 lux)”*.

All'inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(597) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DINELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl ▪ (nota n. 8867/740 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 giugno 2012 nei confronti di:

- Stefano Dinelli, Amministratore unico della FC Esperia Viareggio Srl per violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C (Criteri infrastrutturali Lega Pro) n. 6 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art.6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. n.178/A del 9 giugno 2011 e in particolare: mancato adeguamento dell'impianto (Stadio dei Pini di Viareggio) alle carenze nella trasmissione dei dati di illuminamento verticale

- FC Esperia Viareggio Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Signor Stefano Dinelli e la Società FC Esperia Viareggio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefano Dinelli e la Società FC Esperia Viareggio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Stefano Dinelli, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società FC Esperia Viareggio Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Stefano Dinelli, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Società FC Esperia Viareggio Srl, sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(596) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl ▪ (nota n. 8866/739 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Il Deferimento

Con atto del 7 giugno 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Giuliano Cicalese quale Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ebolitana 1925 Srl;
- la Società Ebolitana 1925 Srl;

per rispondere:

il Sig. Giuliano Cicalese della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II , all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze

nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, "per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a sanare il mancato rispetto dell'art. 18 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare: mancato adeguamento alla carenza di idoneo locale da attrezzare con almeno 15 postazioni di lavoro";

la Società Ebolitana 1925 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini - esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 27.1.12 - emergeva che la Società Ebolitana 1925 Srl in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non aveva provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a realizzare un idoneo locale per la stampa con almeno 15 postazioni di lavoro.

Alla riunione del 19 settembre 2012 é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione per Giuliano Cicalese e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per la Società Ebolitana 1925 Srl. Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta provato che la Società Ebolitana 1925 Srl in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non ha provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a realizzare un idoneo locale per la stampa con almeno 15 postazioni di lavoro.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del Legale rappresentante della Società e quella della Società medesima, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto del proprio legale rappresentante sussistendo un comportamento illecito commesso dallo stesso.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge al deferito Giuliano Cicalese, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e alla Società Ebolitana 1925 Srl l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(601) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), BORTOLO POZZI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota n. 8872/745 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Il Deferimento

Con atto del 7 giugno 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- Cesare Butelli, quale Presidente e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa;
- Stefano Bena, quale Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa;

- Bortolo Pozzi, quale Direttore generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa;
 - la Società Spal 1907 Spa,
- per rispondere:

i Sigg. Cesare Butelli, Stefano Bena e Bortolo Pozzi della violazione di cui all'artt. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a sanare il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux) nell'impianto Paolo Mazza di Ferrara;

la Società Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la violazione ascritta ai propri legali rappresentanti.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini - esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 27.1.12 - emergeva che la società Spal 1907 Spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non aveva provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo illuminamento verticale medio (500 lux) nell'impianto Paolo Mazza di Ferrara.

Alla riunione del 19 settembre 2012 é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione, ciascuno per Cesare Butelli, Stefano Bena e Bortolo Pozzi e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per la Società Spal 1907 Spa. Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta provato che la società Spal 1907 Spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non ha provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux) nell'impianto Paolo Mazza di Ferrara.

Sussiste, pertanto, la responsabilità dei legali rappresentanti della Società e quella della società medesima, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto dei propri legali rappresentanti sussistendo un comportamento illecito commesso dagli stessi.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge ai deferiti Cesare Butelli, Stefano Bena e Bortolo Pozzi, l'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società Spal 1907 Spa

(603) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE' (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl, già FC Neapolis Mugnano Srl), Società TORRE NEAPOLIS Srl (già FC NEAPOLIS MUGNANO Srl) ▪ (nota n. 8869/742 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Il Deferimento

Con atto del 7 giugno 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Fabrizio Bouchè, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl);
- la Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl);

per rispondere:

il Sig. Fabrizio Bouchè della violazione di cui all'artt. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a sanare il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux) dell'impianto P. Iannello di Frattamaggiore;

la Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini - esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 27.1.12 - emergeva che la Società Torre Neapolis Srl (già Neapolis Mugnano Srl) in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non aveva provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux) dell'impianto P. Iannello di Frattamaggiore.

Alla riunione del 19 settembre 2012 è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione, ciascuno per Fabrizio Bouchè e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per la Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl). Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta provato che la Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl), in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non ha provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux) dell'impianto P. Iannello di Frattamaggiore.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del Legale rappresentante della Società e quella della società medesima, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto del proprio Legale rappresentante sussistendo un comportamento illecito commesso dallo stesso.

Il dispositivo

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge al deferito Sig. Fabrizio Bouchè, la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e alla Società Torre Neapolis Srl (già FC Neapolis Mugnano Srl), l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(595) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl ▪ (nota n. 8865/738 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 07 giugno 2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Fabio Oppicelli, Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl.;

- la Società Carrarese Calcio Srl;

per rispondere:

il Sig. Oppicelli della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare la “*mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;*”

la Società Carrarese Calcio Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare per non aver provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, la “*mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;*” commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti con nota pervenuta alla Procura federale in data 29.02.2012, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/04/2011 ed in particolare ai requisiti di tipo B che, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con lettera del 7 settembre 2011, non risultavano rispettati al momento dell'ammissione ai campionati professionistici, e dopo aver preso atto della successiva comunicazione della lega del 27 gennaio 2012, ha riscontrato che la Società Carrarese Calcio Srl, con riferimento allo stadio dei Marmi di Carrara, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la “*mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;*”

All'inizio della riunione odierna la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Carrarese Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di €

5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".

Il procedimento è proseguito per l'altra parte deferita.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della parte deferita e l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; nessuno è comparso per l'Oppicelli.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dal deferito, il quale, non hanno rispettato i termini stabiliti dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la " *mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;*", commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Come riscontrato infatti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC la Società Carrarese Calcio Srl, con riferimento allo stadio dei Marmi di Carrara, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la " *mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;*", determinando la responsabilità disciplinare del Sig Fabio Oppicelli, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) per la Società Carrarese Calcio Srl.

Irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Fabio Oppicelli.

(605) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO MAZZON (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sambonifacese Srl), Società AC SAMBONIFACESE Srl ▪ (nota n. 8874/747 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,

- rilevato che, con atto del 7 giugno 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Maurizio Mazzon, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sambonifacese Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 e, in particolare, per il mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento orizzontale medio (300 lux), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00 per il mancato rispetto di ciascuno dei criteri B di cui agli allegati sub A), B) e C);
- rilevato che i deferiti non hanno provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, la citata carenza rilevata nell'impianto di illuminazione;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Maurizio Mazzon, della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, cp. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Maurizio Mazzon l'inibizione per mesi 2 (due) e alla Società AC Sambonifacese Srl l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(604) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO D'ANGELO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 8873/746 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,

- rilevato che, con atto del 7 giugno 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Francesco D'Angelo, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante

della Società Sorrento Calcio Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 e, in particolare, per il mancato adeguamento alla carenza nell'impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00 per il mancato rispetto di ciascuno dei criteri B di cui agli allegati sub A), B) e C);
- rilevato che i deferiti non hanno provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, la citata carenza rilevata nell'impianto di illuminazione;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con l'irrogazione, al Signor Francesco D'Angelo, della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Francesco D'Angelo l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società Sorrento Calcio Srl l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(594) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), GAUDIANO CAPONE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl - (nota n. 8863/737 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, con atto del 7 giugno 2012, la Procura federale ha deferito i Signori Ferruccio Capone e Gaudiano Capone, nelle loro rispettive qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante, il primo, e di procuratore e Legale rappresentante, il secondo, della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art.6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 e, in particolare, per la mancata trasmissione dei dati di illuminazione, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

All'inizio della riunione odierna il Sig. Ferruccio Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Ferruccio Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Ferruccio Capone, sanzione dell'inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per il Sig. Gaudiano Capone.

All'odierna riunione sono comparsi l'Avv. Giua per la Procura federale, il quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione per il Sig. Capone della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due); l'Avv. Cozzone per la parte deferita, ha concluso per il proscioglimento del suo assistito.

Rilevato che la Procura speciale conferita a Capone Gaudiano aveva validità sino al 21.7.2011, sicché i fatti ascritti non possono essere imputati all'odierno deferito,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Ferruccio Capone;
- ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro) per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl;

Respinge il deferimento nei confronti del Sig. Gaudiano Capone.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il giorno 20 settembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete